

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SANTALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1975

Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1975, n. 197, in materia di valutazione dei premi incentivanti erogati dalle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 12 della legge 6 giugno 1975, n. 197, si è inteso risolvere un grave problema interpretativo posto dall'introduzione del principio di onnicomprensività degli stipendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 15 novembre 1973, n. 734.

Infatti, benchè la natura dei premi incentivanti, che le Ferrovie dello Stato sono autorizzate ad erogare, ai sensi della legge 11 febbraio 1970, n. 34, in relazione al carattere prevalentemente industriale della propria attività, fosse tale da non far ricomprendere tali compensi nel concetto di corrispettivo per il lavoro prestato, e quindi tale da non renderli incompatibili con il principio di onnicomprensività, tuttavia talune perplessità e riserve erano state sollevate dalla Corte dei conti in sede di registrazione dei relativi provvedimenti.

Il richiamato articolo 12, nel riaffermare la detta compatibilità e nel prevedere espressamente la possibilità di corrisponderli ai

dirigenti ferroviari, non ha però risolto tutti i problemi interpretativi. Sono residue infatti categorie di dipendenti che, svolgendo, senza limiti di orario e di impegno, attività nell'esclusivo interesse dell'Azienda ed essendo stati per il passato sempre compensati con i detti premi incentivanti, possono considerarsi compresi nel citato articolo 12.

Nei confronti di questo personale, tuttavia, sono state delineate riserve da parte della Corte dei conti e ciò ha determinato un grave stato di disagio e di mortificazione, sia per la sperequazione che si è creata con il personale menzionato espressamente nell'articolo 12, che svolge i medesimi compiti, spesso nel medesimo ufficio, sia perchè la mancata corresponsione dei premi incentivanti, per la richiamata natura, è ritenuta iniqua.

Allo scopo di risolvere il problema interpretativo, che rientra, ripetesì, nella medesima logica dell'articolo 12, si è ritenuto opportuno proporre l'accluso disegno di legge, che si raccomanda all'approvazione degli onorevoli senatori.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

In relazione all'espletamento di attribuzioni inerenti l'attività dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tra il personale cui spettano le competenze previste dagli articoli 66, 70 ed 81 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, si intende compreso anche il personale disciplinato dagli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito in legge con legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quello che presta servizio in via continuativa negli uffici istituiti, presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'articolo 13 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e dall'articolo 55 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Nei confronti del personale sopra indicato non trova applicazione l'articolo 2 della legge 15 novembre 1973; n. 734.